



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n.44 - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 12/42 – 2019 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 296

del 21 giugno 2019

Prot. Gen. n. 57930

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che in data 19 giugno 2019 è pervenuta la nota n.56365, con cui l'Associazione musicale "Ponchielli", comunica che il giorno **22 giugno 2019** avrà luogo una sfilata di cinque junior band, in occasione del "1° Festival Junior band", con partenza alle ore 18:00 da **piazza Calamatta, per poi proseguire su corso Marconi, piazza Vittorio Emanuele, largo Cavour, largo Plebiscito, piazzale degli Eroi con arrivo in piazza Fratti**;
- **CONSIDERATO** che, al fine di consentire lo svolgimento dell'evento, a cui è prevista la partecipazione di numerose persone, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare nelle vie interessate;
- **VALUTATO** che esiste un itinerario alternativo rispetto alla viabilità oggetto di limitazione;
- **VISTI**:
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.30298 datata 01 aprile 2019 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale e Viabilità";

PRENDE ATTO

per quanto di competenza, dello svolgimento della sfilata di cui in premessa, programmata per il giorno **22 giugno 2019** con inizio alle ore **18:00**.

ORDINA:

Per quanto in premessa riportato:

1. dalle ore **17:30** e fino al termine della sfilata, del giorno **22 giugno 2019**, è istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, limitatamente al passaggio della stessa, sulle strade e le piazze già innanzi dette;
2. sarà facoltà del personale di Polizia locale che sarà impegnato sul percorso, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, provvedere all'istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie lungo il citato percorso della sfilata;

3. è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade intersecanti e dalle aree che si immettono su quella interessata dal transito della sfilata, di arrestarsi prima di impegnarla, attenendosi alle prescrizioni delle segnalazioni manuali degli operatori di Polizia e del personale preposto a presidio del percorso per la tutela dei partecipanti;
4. la deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell'art. 190 del Codice della Strada sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti alla sfilata, lungo il citato percorso.

Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento dell'evento per cui lo stesso è stato emanato, perderà automaticamente la sua efficacia, subito dopo che ne sia data comunicazione al Comando di P.L. da parte del responsabile della manifestazione.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - all'Associazione Musicale "Ponchielli" che dovrà attenersi a quanto indicato dal locale Commissariato di P.S. di Civitavecchia, prevedendo la presenza di un'ambulanza;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dei C.C., alla Compagnia della G.d.F. al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
 - alle soc. C.S.P. s.r.l. e CO.TRA.L., ognuno per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli al servizio dell'organizzazione degli eventi in questione;
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI